



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL  
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI  
E DEL TURISMO**


**VISTO** l'art. 7, comma 3 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs. del 29 giugno 2010, n. 128;

**VISTI** gli articoli 26 e 28 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs. del 29 giugno 2010, n. 128;

**VISTO** il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente *"Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377 e successive modifiche ed integrazioni"*;

**VISTO** l'art. 4, comma 5, del D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante *"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69"*;

**VISTO** l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge n. 123 del 14 luglio 2008, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS e che prevede, per le valutazioni di impatto ambientale di opere, per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;



**CONSIDERATO** che in sede di istruttoria tecnica la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Piemonte, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

**VISTA** la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale del progetto definitivo di rifacimento dell'invaso sul torrente Sessera in sostituzione dell'esistente, per il superamento delle crisi idriche ricorrenti, il miglioramento dell'efficienza idrica degli invasi esistenti sui torrenti Ravasanella ed Ostola e la valorizzazione ambientale del comprensorio, ricadente nel territorio dei Comuni di Trivero, Vallanzengo, Mosso S. Maria, Camandona, Portula, Masserano, Albano Verellese, Coggiola, Pray, Crevacuore, Sostegno, Villa del Bosco, Benna, Brusnengo, Candelo, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerreto Castello, Cerrione, Cossato, Crosa, Curino, Dorzano, Lessona, Massazza, Mottalciata, Quaregna, Salussola Sandigliano, Verrone e Villanova Biellese, ricadenti nella Provincia di Biella (BI), Roasio, Rovasenda, Arborio, Albano Verellese, Asigliano, Balocco, Bianzè, Borgo d'Ale, Buronzo, Caresanablot, Casanova Elvo, Collobiano, Crescentino, Desana, Fontanetto Po, Formigliana, Gattinara, Carisio, Lamporo, Greggio, Lozzolo, Lignana, Livorno Ferraris, Olenico, Quinto Verellese, Ronsecco, Salasco, Sali Verellese, S. Germano Verellese, S. Giacomo Verellese, Santhià, Tricerro, Tronzano Verellese e Villarboit ricadenti nella Provincia di Vercelli (VC), presentata dal Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Verellese con sede legale in via Fratelli Bandiera 16, 13100 Vercelli, con nota acquisita al prot. n. DVA-2010-0031813 il 31 dicembre 2010;

**PRESO ATTO** che l'annuncio relativo alla domanda di valutazione di impatto ambientale ed il conseguente deposito del progetto, dello studio di impatto ambientale e della sintesi non tecnica per la pubblica consultazione, è avvenuto in data 7 gennaio 2011, su i quotidiani "Il Sole 24 ore" e "La Stampa";

**PRESO ATTO** della pubblicazione dell'avviso integrativo e di rettifica sui quotidiani "Il Sole 24 ore" e "La Stampa" in data 15 aprile 2011;

**VISTA** la documentazione trasmessa dal soggetto proponente a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale acquisita in data 31 dicembre 2010, nonché le integrazioni e chiarimenti pervenuti nel corso dell'iter istruttorio;

**PRESO ATTO** della pubblicazione dell'annuncio relativo al deposito della documentazione integrativa per la pubblica consultazione sui quotidiani "Il Sole 24 ore" e "La Stampa" in data 16 marzo 2012;

**PRESO ATTO** che con il citato avviso, in merito alle opere di utilizzazione potabile delle acque invase dai serbatoi artificiali sui torrenti Sessera, Ravasanella, Ostola ed Ingagna, il Proponente ha dichiarato che le stesse sono state stralciate


dallo studio di impatto ambientale, affermando che: *“l’invaso e la condotta primaria garantiscono in ogni caso l’uso plurimo della risorsa idrica rinviando la valutazione d’impatto ambientale e la contestuale valutazione d’incidenza della rete di distribuzione dell’acqua potabile alla identificazione del Soggetto attuatore ed alla determinazione della tempistica d’intervento che potranno essere chiarite contestualmente all’individuazione delle modalità di finanziamento, comunque prima dell’inizio dei lavori?”.*

**PRESO ATTO** che sono pervenute osservazioni ai sensi dell’art. 24 comma 4 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., riportate a pag. 3 del parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS, n. 1031 del 7 settembre 2012, che dette osservazioni sono state esaminate e prese in considerazione ai fini dell’espressione del parere stesso;

**PRESO ATTO** che il progetto definitivo presentato, riferibile alla tipologia di cui al punto 13) dell’allegato II alla parte II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., è finalizzato prioritariamente a ridurre il deficit idrico nel territorio della Baraggia Biellese e Verellese e si propone di realizzare un nuovo vaso sul torrente Sessera, nelle immediate vicinanze di quello esistente, in località Mischie, alla confluenza dei torrenti Sessera e Dolca, avente finalità irrigue, potabili ed idroelettriche. Il nuovo vaso avrà una capacità utile di 12.000.000 m<sup>3</sup> e sommergerà quello esistente estendendosi dagli attuali 8 ettari a 44 ettari. Consentirà la regolazione degli afflussi naturali alla sezione di sbarramento in modo da sopperire alle carenze delle forniture idropotabili ed ai deficit irrigui dei comprensori a valle e, contemporaneamente, il potenziamento della produzione idroelettrica che verrà incrementata di circa 20 GWh/anno.

Le opere di ritenuta e di utilizzazione consisteranno, sinteticamente, in:

- nuova diga in calcestruzzo sul Torrente Sessera di tipo ad arco-gravità, avente altezza pari a 94,40 metri, localizzata circa 200 m a valle della diga esistente delle Mischie;
- condotta di adduzione primaria di diametro pari a 1.600 mm. della lunghezza di 27,8 km che dalla località Piancone in Comune di Portula (BI) raggiungerà la località C.na Pavona in Comune di Rovasenda (VC); lo sviluppo della condotta sarà in galleria naturale per i primi 3,6 km dalla partenza in località Piancone fino alla località Granero di Portula (BI) per poi procedere interrata attraverso i territori dei Comuni di Pray, Crevacuore, Sostegno, Villa del Bosco in Provincia di Biella e Roasio, Rovasenda in Provincia di Vercelli;
- n. 3 nuove centrali idroelettriche per il contestuale sfruttamento energetico delle portate irrigue e di rilascio biologico a valle della nuova diga:
  - centrale DMV ubicata in corpo diga che turbinerà il rilascio biologico (potenza nominale di 350,65 kW con turbina di tipo Pelton di 750 kW);
  - centrale OST 2 ubicata sulla sponda dell’esistente vaso artificiale sul torrente Ostola in comune di Masserano (BI) per lo sfruttamento



- idroelettrico del sussidio irriguo dall'invaso sul torrente Sessera (potenza nominale di 137,72 kW con turbina di tipo Pelton di 600 kW);
- centrale SESIA I ubicata nelle immediate vicinanze del torrente Marchiazza in località C.na Pavona in comune di Rovasenda (VC) che turbinerà l'adduzione irrigua dal nuovo vaso alla roggia Marchionale (potenza nominale di 1.985,25 kW con turbina di tipo Pelton di 6.500 kW).
  - ristrutturazione della centrale idroelettrica esistente sulla sponda dell'invaso artificiale sul torrente Ravasanella in comune di Roasio (VC) della potenza di 550 kW;
  - opere di utilizzazione potabile delle acque invase dai serbatoi artificiali sui torrenti Sessera, Ravasanella, Ostola ed Ingagna.

**PRESO ATTO** che è stato redatto lo studio relativo alla Valutazione di Incidenza Ambientale su SIC e ZPS ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

**PRESO ATTO** che per le zone speciali di conservazione tutelate a livello comunitario SIC IT 1130002 "Val Sessera", interessato dalla realizzazione del nuovo vaso, e SIC IT 1120004 "Baraggia di Rovasenda", interessato dall'attraversamento della condotta di adduzione primaria, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS con il citato parere n. 1031/2012, così come integrato e confermato dai successivi pareri n. 1297 del 19/07/2013, n. 1331 del 06/09/2013, n. 1442 del 14/02/2014 e n. 1524 del 13/06/2014 ha considerato e valutato che:

- [...] dal punto di vista faunistico il SIC IT 1130002 "Val Sessera" è particolarmente noto per essere la località tipica del Carabo di Olimpia (*Carabus olympiae*);
- per la Regione Piemonte, nel proprio parere reso [...], il giudizio relativo alla "Valutazione d'Incidenza" è da intendersi positivo solo alla condizione per cui vengano confermate, attraverso ulteriori specifici monitoraggi e rilievi in campo da condurre durante le successive fasi di approfondimento progettuale dell'intervento, le valutazioni riportate nell'elaborato presentato dal Proponente relative alla consistenza della popolazione di *Carabus olympiae*, specie prioritaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e presente nel SIC IT 1130002 "Val Sessera", e all'impatto sull'areale e sulla densità della specie determinata dall'opera";
- è da condividere la prescrizione di eseguire i monitoraggi richiesti dalla Regione Piemonte in fase di progettazione esecutiva. [...];
- con riferimento al SIC IT 1120004 "Baraggia di Rovasenda", l'Ente di Gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prève, ha ritenuto accettabili le soluzioni progettuali adottate dal proponente per la realizzazione della condotta idrica [...];



- *il livello di approfondimento delle analisi condotte dal proponente nell'ambito dello studio di incidenza risultino sufficienti ai fini dell'espressione del parere di compatibilità ambientale dell'opera;*
- *gli esiti delle indagini, così come rappresentati nella documentazione progettuale trasmessa dal proponente, hanno permesso di esprimere un parere positivo alla realizzazione dell'intervento. Tuttavia, in base ad un principio di precauzione ed in considerazione dell'importanza della specie di cui trattasi, si è ritenuto opportuno inserire una prescrizione specifica che richiede l'esecuzione di ulteriori monitoraggi sulla presenza e distribuzione del *Carabus olympiae* nell'area interessata dall'intervento. [...] Inoltre, relativamente all'incidenza sulle specie di flora particolarmente protette e sulle specie di avifauna d'interesse comunitario, [...] le prescrizioni [...] sono state valutate sufficienti a mitigare il potenziale impatto dell'opera su tali componenti ambientali;*
- *per quanto riguarda in particolare la valutazione di incidenza sul SIC "Val Sessera", di competenza statale ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., sono state compiutamente valutati i possibili fattori di incidenza sulla base di un progetto composto da approfondite analisi e verifiche che hanno portato anche alla formulazione di specifiche richieste di approfondimento nel corso dell'iter istruttorio ed alla formulazione di prescrizioni puntuali. Tra le prescrizioni impartite, si chiede in particolare che il proponente effettui un monitoraggio della popolazione di *Carabus olympiae*, al fine di una eventuale elaborazione di ulteriori misure di mitigazione e/o di compensazione, al fine di assicurare il mantenimento di un favorevole stato di conservazione della specie. Inoltre, relativamente all'incidenza sulle specie di flora particolarmente protette e sulle specie di avifauna d'interesse comunitario, si ribadisce che le prescrizioni contenute nel parere n. 1031 del 07/09/2012 e nella DGR n. 30-4087 del 02/07/2012 sono state valutate sufficienti a mitigare il potenziale impatto dell'opera su tali componenti ambientali;*
- *non si ritiene quindi necessario lo svolgimento di accertamenti ulteriori nella Valutazione di Incidenza [...];*

**ACQUISITO** il Parere positivo con prescrizioni n. 1031 del 7 settembre 2012, della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, assunto al prot. DVA-2012-0022168 del 17/09/2012, costituito da n. 45 pagine, che, allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

**ACQUISITO** il Parere favorevole con prescrizioni espresso con Delibera di Giunta Regionale n. 30-4087 del 2 luglio 2012, assunto al prot. DVA-2012-0016741 del 11 luglio 2012, costituito da n. 39 pagine, che, allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

**CONSIDERATO** che il quadro prescrittivo di cui alla citata Delibera di Giunta Regionale del 2 luglio 2012 è recepito nel quadro prescrittivo di cui al citato parere n. 1031 del 7 settembre 2012 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS;

**ACQUISITO** il Parere favorevole con prescrizioni condizionato ad un ridimensionamento del progetto dell'invaso a 7.1000.000 m<sup>3</sup>, espresso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con nota, prot. n. DG/PBAAC/34.19.04/28845/2012 del 19 ottobre 2012, assunto al prot. DVA-2012-0026788 del 7 novembre 2012 costituito da n. 19 pagine, che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

**ACQUISITO** il parere n. 1297 del 19 luglio 2013 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, assunto al prot. DVA-2013-0018490 del 05/08/2013, che fornisce chiarimenti ed integrazioni al parere n. 1031 del 7 settembre 2012, costituito da n. 13 pagine, che, allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

**VISTA** la nota prot. n. DVA-2013-0019977 del 30 agosto 2013, con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali chiedeva alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS. chiarimenti al parere n. 1297 espresso dalla stessa Commissione in data 19 luglio 2013, nonché al parere n. 1031 espresso dalla stessa Commissione in data 7 settembre 2012, in particolare se, in merito alla limitazione del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, all'utilizzo dell'invaso alla capacità massima di 7.100.000 m<sup>3</sup>; fosse da ritenersi ancora valido il quadro prescrittivo espresso relativamente all'invaso da 12.380.000 m<sup>3</sup>.

**ACQUISITO** il parere n. 1331 del 6 settembre 2013 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, assunto al prot. DVA-2013-0021308 del 18/09/2013, costituito da n. 7 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante, con cui, alla luce delle considerazioni espresse nel sopracitato parere n. 1297 del 2013 per quanto concerne in particolare le prescrizioni B.1) e B.2) del parere prot. DG/PBAAC/39.19.04/28845/2012 del 19/10/2012 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, si ritiene necessario specificare che la realizzazione delle opere in oggetto dovrà essere subordinata ad una limitazione della capacità di invaso sino ad un volume massimo pari a 7.100.000 m<sup>3</sup>, fatta salva la possibilità di incrementare la suddetta capacità di invaso fino al valore massimo di 12.380.000 m<sup>3</sup>, esclusivamente in forza di specifica e preventiva autorizzazione da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Nel caso in cui il proponente intendesse utilizzare l'invaso per un volume superiore ai 7.100.000 m<sup>3</sup> e, quindi, procedere con il processo autorizzativo presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le eventuali modifiche progettuali, anche in conseguenza di eventuali prescrizioni di misure compensative, che dovessero derivare da tale progetto rispetto a quanto presentato nell'istanza di VIA con le relative integrazioni, dovranno essere sottoposte a verifica di assoggettabilità esclusivamente qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 20 del



D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Viceversa nel caso in cui al termine dell'iter autorizzativo di cui alla prescrizione B.2) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non si rendesse necessaria alcuna modifica progettuale se non il ripristino della regola d'invaso alla capacità massima di 12.380.000 m<sup>3</sup>, non sarà necessaria alcuna ulteriore valutazione da parte della medesima Commissione.

**PRESO ATTO** che per quanto sopra, con il citato parere n. 1331 del 6 settembre 2013, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS ha provveduto ad integrare e modificare il quadro prescrittivo dei propri precedenti pareri n. 1031 del 7 settembre 2012 e n. 1297 del 19 luglio 2013;

**ACQUISITO** il parere n. 1442 del 14 febbraio 2014 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, assunto al prot. DVA-2014-0004809 del 24/02/2014, costituito da n. 14 pagine e che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante, reso a seguito della richiesta di approfondimenti avanzata dalla Segreteria Tecnica del Ministro;

**PRESO ATTO** che, con il suddetto parere n. 1442/2014, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, nel formulare chiarimenti ed approfondimenti, ha confermato integralmente il parere n. 1031 del 07/09/2012, così come integrato dai successivi pareri n. 1297 del 19/07/2013 e n. 1331 del 06/09/2013;

**VISTA** la nota prot. n. DVA-2014-0009125 del 28 marzo 2014, con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali chiedeva alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS approfondimenti al parere n. 1031 del 07/09/2012, successivamente integrato dai pareri n. 1297 del 19/07/2013, n. 1331 del 06/09/2013, n. 1442 del 14/02/2014, con particolare riferimento alla verifica che sia garantita la disponibilità della risorsa idropotabile alle popolazioni interessate, definendone gli aspetti quantitativi, nonché di operare la omogeneizzazione del quadro prescrittivo espresso con i citati pareri;

**ACQUISITO** il parere n. 1524 del 13 giugno 2014 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, assunto al prot. DVA-2014-0020013 del 20/06/2014, costituito da n. 25 pagine e che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

**PRESO ATTO** che, con il suddetto parere n. 1524/2014, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, nel formulare chiarimenti, ha altresì approfondito l'aspetto della disponibilità della risorsa idropotabile alle popolazioni interessate, anche in termini quantitativi, e considerato e valutato, che:

- *lo stralcio delle opere per l'utilizzazione potabile delle acque invase è stato oggetto di appositi approfondimenti in sede di istruttoria, volti in sostanza a garantire la priorità di tale utilizzo rispetto tanto all'uso irriguo quanto all'uso idroelettrico;*

- *tale attività istruttoria, come si evince dallo stesso parere della Commissione VIA, ha portato ad una serie di integrazioni progettuali ed atti connessi, quali la deliberazione della Conferenza di Ambito (ATO 2 "Biellese, Vercellese e Casalese") del 15 febbraio 2012, n. 380, la deliberazione del Consorzio di bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, n. 131 del 13 ottobre 2011;*
- *ad ulteriore garanzia della priorità d'uso idropotabile, nel soprarichiamato parere della Commissione VIA sono state inoltre imposte apposite prescrizioni, in particolare la n. 1.24, 1.25 e 1.26. Un'attenta lettura delle suddette prescrizioni consente pertanto di escludere qualsiasi violazione dei principi di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36;*
- *per le ragioni sopra descritte non si ritiene necessario alcuna modifica al parere in oggetto in quanto lo stesso è stato redatto con lo specifico fine di salvaguardare l'utilizzo prioritario della risorsa idrica per il consumo umano;*
- *le considerazioni e le valutazioni sopra riportate risultano idonee a garantire la disponibilità della risorsa idropotabile alle popolazioni interessate, definendone gli aspetti quantitativi.*

**PRESO ATTO** che, con il suddetto parere n. 1524/2014, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, ha omogeneizzato il quadro prescrittivo espresso con il parere n. 1031 del 07/09/2012, così come integrato dai successivi pareri n. 1297 del 19/07/2013, n. 1331 del 06/09/2013 e n. 1442 del 14/02/2014, formulando prescrizioni che sostituiscono integralmente quelle originariamente dettate;

**CONSIDERATO** quindi che sono allegati al presente Decreto e ne costituiscono parte integrante i seguenti pareri:

1. Parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, prot. n. 28845 del 19 ottobre 2012, assunto al prot. DVA-2012-0026788 del 7 novembre 2012, costituito da n. 19 pagine;
2. Parere della Regione Piemonte espresso con Delibera di Giunta Regionale n. 30-4087 del 2 luglio 2012, assunto al prot. DVA-2012-0016741 del 11 luglio 2012, costituito da n. 39 pagine;
3. Parere della Commissione Tecnica VIA/VAS n. 1031 del 7 settembre 2012, assunto al prot. DVA-2012-0022168 del 17 settembre 2012, costituito da n. 45 pagine;
4. Parere della Commissione Tecnica VIA/VAS n. 1297 del 19 luglio 2013, assunto al prot. DVA-2013-0018490 del 5 agosto 2013, costituito da n. 13 pagine;
5. Parere della Commissione Tecnica VIA/VAS n. 1331 del 6 settembre 2013, assunto al prot. DVA-2013-0021308 del 18 settembre 2013, costituito da n. 7 pagine;
6. Parere della Commissione Tecnica VIA/VAS n. 1442 del 14 febbraio 2014, assunto al prot. DVA-2014-0004809 del 24 febbraio 2014, costituito da n. 14 pagine;



7. Parere della Commissione Tecnica VIA/VAS n. 1524 del 13 giugno 2014, assunto al prot. DVA-2014-0020013 del 20 giugno 2014, costituito da n. 25 pagine;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.lgs. 152/2006, così come modificato dal D.lgs. 4/2008, il provvedimento di valutazione di impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 26, comma 4 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sulla base di quanto indicato dal proponente, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, e relativi al livello di progettazione oggetto del procedimento di VIA.

Sulla base di tale ricognizione sono stati acquisiti i pareri di cui all'elenco redatto dal Proponente, e riportato a pag. 7 del Parere della Commissione Tecnica VIA/VAS n. 1297 del 19 luglio 2013, che è stato considerato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS nel corso dell'istruttoria.

Eventuali ulteriori autorizzazioni relative al livello progettuale oggetto della presente valutazione, dovranno essere acquisite prima della conclusione della conferenza dei servizi decisoria.

Sono fatte salve, e quindi non comprese nel presente provvedimento, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Regione;

**RITENUTO**, sulla base di quanto premesso, di dovere provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale:

## DECRETA

la compatibilità ambientale del progetto definitivo relativo al rifacimento dell'invaso sul torrente Sessera in sostituzione dell'esistente, per il superamento delle crisi idriche ricorrenti, il miglioramento dell'efficienza idrica degli invasi esistenti sui torrenti Ravasanella ed Ostola e la valorizzazione ambientale del comprensorio, ricadente nel territorio dei Comuni di Trivero, Vallanzengo, Mosso, Camandona, Portula, Pray,

Crevacuore, Sostegno, Villa del Bosco e Masserano ricadenti in Provincia di Biella (BI), Roasio e Rovasenda ricadenti in Provincia di Vercelli (VC), presentata dal Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese con sede legale in via Fratelli Bandiera 16, 13100 Vercelli, subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1.

Il rilascio della compatibilità, per la conseguente realizzazione delle opere in oggetto, è subordinata ad una limitazione della capacità di invaso sino ad un volume massimo pari a 7.100.000 m<sup>3</sup>.

E' fatta salva la possibilità di incrementare la suddetta capacità di invaso fino al valore massimo di 12.380.000 m<sup>3</sup>, esclusivamente in forza di specifica e preventiva autorizzazione da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo quanto indicato nel parere dal medesimo Ministero rilasciato.

Nel caso in cui il proponente intendesse utilizzare l'invaso per un volume superiore ai 7.100.000 m<sup>3</sup> e, quindi, procedere con il processo autorizzativo presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le eventuali modifiche progettuali, anche in conseguenza di eventuali prescrizioni di misure compensative, che dovessero derivare da tale progetto rispetto a quanto presentato nell'istanza di VIA con le relative integrazioni, dovranno essere sottoposte a verifica di assoggettabilità esclusivamente qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 20 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Pertanto, nel caso in cui al termine del procedimento autorizzativo di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui alla prescrizione B.2), debitamente comunicato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, non si rendesse necessaria alcuna modifica progettuale se non il ripristino della regola d'invaso alla capacità massima di 12.380.000 m<sup>3</sup>, non sarà necessaria alcuna ulteriore valutazione da parte della Commissione Tecnica per le Valutazioni Ambientali VIA/VAS.


## Art. 1 Quadro prescrittivo

### Sez. A) Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS e della Regione Piemonte:

#### 1. Tutela del sistema delle risorse idriche o Tutela quantitativa e qualitativa delle acque superficiali

- Deflusso minimo vitale (DMV)

1.1 In relazione alle portate da rilasciare ed alle conseguenti condizioni idromorfologiche ed idrauliche del tratto del torrente Sessera a valle della diga, il Concessionario, oltre all'obbligo di installare un misuratore delle portate rilasciate in una sezione idonea al piede della diga e in tutte le derivazioni che



saranno realizzate, nei rilasci per il DMV e quando possibile nello stesso alveo, in particolare a monte e a valle della centrale del Piancone, dovrà sostenere l'onere finanziario per l'esecuzione di un numero minimo di misurazioni di portata (almeno 10) da effettuarsi nell'arco di un quinquennio in sezioni e periodi dell'anno ritenuti idonei e significativi dall'Amministrazione provinciale nel tratto di corpo idrico compreso tra la diga e la restituzione della centrale di Piancone in modo da verificare il mantenimento delle portate rilasciate in alveo fino alla sezione di restituzione della menzionata centrale idroelettrica. Nel caso si riscontrassero sensibili diminuzioni di portata fluente anche per una sola misurazione effettuata, l'amministrazione avrà la facoltà di imporre un adeguamento dei valori di rilascio di DMV di base e modulato a valle della diga al fine di conservare sull'intero tratto condizioni di deflusso compatibili con gli obiettivi di qualità ambientale del corpo idrico. Qualora non sia possibile porre dei misuratori in continuo in alveo dovrà esserne fornita motivazione. Tutti i misuratori di portata dovranno essere collegati ad un sistema informativo che permetta la lettura estemporanea dei dati in tempo reale e l'interrogazione degli archivi storici, anche da remoto, e in modalità che dovranno essere concordate con gli enti coinvolti nei monitoraggi *post operam*.

- 1.2 Al DMV di base dovrà essere applicato un fattore di correzione ambientale pari a 1,5 coerentemente con quanto prescritto ad altre derivazioni rilasciate nell'alto corso del torrente Sessera in area SIC, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del regolamento 8/R regionale 8/R del 17 luglio 2007.
  - 1.3 In relazione al DMV ambientale stimato in 376 l/s, la modulazione sarà applicata per portate in arrivo alla diga eccedenti tale valore secondo la seguente regola:  $DMV \text{ da rilasciare} = 376 + 15\% (Q_t - 376)$ , dove  $Q_t$  indica le portate istantanee in arrivo alla diga.
  - 1.4 Il DMV a valle della presa del Piancone dovrà essere di tipo modulato secondo le indicazioni del Regolamento regionale 8/R del 17 luglio 2007, con un fattore di modulazione del 20 %.
  - 1.5 Il DMV, calcolato con le modalità di cui sopra dovrà essere rilasciato comunque in ogni condizione, indipendentemente dalla portata in afflusso nell'invaso.
- Qualità delle acque superficiali
- 1.6 L'attività della centrale idroelettrica non deve essere interrotta nelle ore notturne e nei fine settimana, compreso il periodo invernale, per limitare fluttuazioni rilevanti di portata (hydropeaking) nell'alveo del torrente Sessera;
  - 1.7 devono essere previsti accorgimenti tecnici per evitare che la fauna ittica risulti danneggiata dall'esercizio idroelettrico;

- 1.8 la gestione dell'impianto deve concorrere al rispetto degli obiettivi di stato ecologico e chimico previsti dalla normativa vigente per il corso del torrente Sessera, come specificati nelle pianificazioni distrettuali e regionali, garantendo un adeguato deflusso idrico nel corso dell'anno;
- 1.9 in relazione al punto precedente, dovrà essere garantita l'operatività tecnica della diluizione tramite condotta bypass o manovre con gli scarichi di superficie e mezzo fondo, in occasione delle attività di fluitazione periodica di sedimento per il recupero della capacità utile di invaso;
- 1.10 la eventuale restituzione della portata irrigua nel torrente Marchiazza non dovrà generare fenomeni di hydropeaking dannosi alla biocenosi acquatica;
- 1.11 l'abbassamento del valore dell'Indice di qualità morfologica (IQM, ISPRA 2011) a causa della presenza della nuova opera comporterà interventi di compensazione morfologica su altre parti del corpo idrico;
- 1.12 al termine dei lavori, se sarà valutato necessario sulla base degli esiti del monitoraggio ittico condotto in ottemperanza al programma allegato, il Proponente dovrà procedere alla reintroduzione delle specie autoctone di pregio ecologico, individuate per il torrente Sessera nel monitoraggio regionale, e per il torrente Dolca, risultate dalle caratterizzazioni inserite nel presente progetto;
- 1.13 in merito alla fase di cantiere il Proponente è tenuto a rispettare le prescrizioni della "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006" approvata con Deliberazione n. 72 – 13725 del 29 marzo 2010, pubblicata sul B.U.R.P. n. 16 del 22 aprile 2010 e modificata con Deliberazione n. 75 – 2074 del 17 maggio 2011, con particolare riferimento all'art. 5 ed al relativo allegato A. In particolare il fermo biologico dei cantieri dovrà coincidere con i periodi riproduttivi delle specie ittiche autoctone tipiche dei siti e tutelate dalla Direttiva Habitats.
- 1.14 Per quanto riguarda, infine, la valutazione delle modalità di recupero periodico della capacità utile di invaso, si rimanda alla specifica procedura di valutazione ed approvazione del progetto di gestione dei sedimenti dell'invaso previsto dall'art. 114 del D.lgs 152/2006 e relativo D.M. 30 giugno 2004, tenuto conto che questa autorizzazione deve essere allegata al foglio di manutenzione ed esercizio dell'impianto ed ha validità decennale.

- Monitoraggio delle acque superficiali

- 1.15 Il Proponente dovrà condurre un opportuno programma di monitoraggio, secondo le specifiche di seguito riportate, al fine di valutare le potenziali alterazioni dell'ambiente acquatico, siano esse temporanee o permanenti. Tale monitoraggio, che si aggiunge a quanto viene periodicamente svolto dalla Regione nell'ambito delle attività di controllo della qualità delle acque in



applicazione del D.Lgs. 152/2006, dovrà innanzitutto attestare che la nuova opera non impedisca il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente, di derivazione europea, e potrà determinare la eventuale applicazione di specifici interventi di mitigazione.

1.16 Il programma di monitoraggio dovrà considerare i seguenti elementi di qualità:

- elementi di qualità previsti dalla normativa, quali stato del macrobenthos, della fauna ittica e dei parametri chimico-fisici a cui aggiungere parametri indicativi di impatti urbani (*Escherichia coli*);
- elementi di qualità idromorfologica quali la misura della portata, la caratterizzazione dei mesohabitat funzionali allo sviluppo della comunità ittica sito specifica (identificata nel corso della redazione della Carta ittica regionale del 2009), il calcolo dell'indice di qualità morfologica (IQM, ISPRA 2011) del torrente Sessera;
- il monitoraggio delle condizioni chimico-fisiche e chimiche legate alla fase di cantiere.

1.17 Le attività di monitoraggio da eseguirsi lungo il torrente Sessera dovranno essere suddivise temporalmente nelle seguenti fasi:

- Fase *ante operam*: nell'anno precedente l'avvio dei lavori deve essere caratterizzato il torrente con l'intento di definire un riferimento per la valutazione degli impatti introdotti.
- Fase di cantiere: si svolge durante l'esecuzione delle opere, permanenti o di servizio. I parametri rilevati hanno lo scopo di verificare la corretta gestione del cantiere rispetto alla tutela delle acque durante la costruzione di opere, o modificare /adeguare le attività che risultassero negative.
- Fase *post operam*: periodo di durata pari ad almeno i due anni successivi alla messa a regime dell'impianto. L'estensione della fase post operam potrà essere decisa al seguito dei risultati conseguiti. E' finalizzata a verificare che la conduzione a regime delle opere abbia gli effetti previsti e accettati, ed è propedeutica alla revisione delle modalità operative qualora insorgano alterazioni dell'ambiente acquatico permanenti e non accettabili.

1.18 Il monitoraggio dovrà avere una durata adeguata a rappresentare con la dovuta precisione la situazione in alveo. I siti in cui effettuare rilievi e campionamenti e le frequenze annuali dovranno essere concordati con ARPA Piemonte prima dell'avvio dei lavori e potranno riguardare anche tratti a monte del cantiere per la definizione delle condizioni naturali indisturbate. È preferibile che siano controllate le condizioni chimico fisiche dell'ambiente e il deflusso in alveo quali parametri condizionanti lo stato della fauna acquatica evitando di "istituzionalizzare frequenti controlli" delle popolazioni ittiche che possano divenire essi stessi un elemento di disturbo delle comunità. Si

considerano a tal fine acquisiti i dati dell'elaborato n. 4.6 "Caratteristiche idrobiologiche" per quanto concerne gli aspetti della fauna ittica, in particolare per il ramo del torrente Dolca, e si concorda con la proposta di integrare e potenziare l'attuale rete di controllo dei deflussi con una serie di stazioni aggiuntive come riportata nell'elaborato A.6 dello studio di impatto ambientale.

1.19 Nella tabella seguente, per ognuna delle componenti oggetto del monitoraggio, sono specificate la metodologia e il tratto di alveo interessato. Le misure di mitigazione e compensazione che dovranno essere messe in atto qualora le risultanze non siano soddisfacenti, verranno individuate da un specifico Gruppo di lavoro coordinato dalla Direzione Ambiente della Regione Piemonte.

Parametro/componente	Località	Fase ante operam	Fase di cantiere	Fase post operam
Trasporto solido, pH, temperatura, BOD5	cantiere		X	
Sostanze specifiche usate nelle attività di cantiere (idrocarburi, metalli pesanti, etc)	cantiere		X	
Portata	varie sezioni lungo il Sessera	X	X	X
Escherichia coli, COD, BOD5	tratto Portula-Pray		X	X
LIMeco, pH, temperatura	tratto tra diga e Piancone tratto a valle di Piancone	X		X
Ittiofauna (ISECI)	siti provinciali e regionali lungo il Sessera ed il Dolca	Carta ittica regionale 2009 Caratterizzazione idrobiologica (elab. 4.6)		X
Macrobenthos (Star ICMi)	tratto tra diga e Piancone tratto a valle di Piancone	X		X


Parametro/componente	Località	Fase ante operam	Fase di cantiere	Fase post operam
MesoHABSIM	tratto tra diga e Piancone tratto a valle di Piancone			X
IQM	corso del Sessera a valle della diga	X		Ricalcolo con inserimento dell'opera

1.20 Per quanto concerne le componenti disciplinate a livello nazionale, devono essere applicate le metodiche e le frequenze annuali previste dalla normativa vigente in materia di qualità delle acque. Per quanto concerne l'analisi del mesohabitats deve essere seguito l'approccio idraulico-ecologico denominato MesoHABSIM messo a punto da Parasiewicz (2007) ed applicato in Piemonte in modo diffuso dal Politecnico di Torino su incarico della Regione Piemonte (*Modello per la caratterizzazione idrologica di piccoli bacini e definizione linee guida per la quantificazione ed il controllo del rilascio del DMV*, Paolo Vezza, Claudio Comoglio, Maurizio Rosso). Si ritiene significativa la caratterizzazione post operam da effettuarsi una volta terminate tutte le attività in alveo e ripristinate le condizioni del letto.

1.21 Il Proponente dovrà concordare gli aspetti di maggior dettaglio connessi all'attuazione del programma di monitoraggio nell'ambito di un Gruppo di lavoro composto da rappresentanti di ARPA Piemonte e funzionari regionali afferenti ai Settori competenti in materia di tutela delle acque ed uso sostenibile delle risorse idriche, cui dovrà essere comunicato il cronoprogramma dei lavori per le necessarie verifiche e opportune integrazioni.

1.22 I dati relativi alle acque raccolti nella fase *ante* e *post operam* dovranno essere messi a disposizione di Regione Piemonte – Direzione Ambiente e di ARPA Piemonte al termine di ogni anno di monitoraggio. Le eventuali misure aggiuntive, da porre in essere per ricondurre l'ambiente acquatico verso condizioni accettabili di qualità, saranno concordate come previsto.

1.23 In caso di eventi di alterazioni emersi in fase di cantiere, il Proponente dovrà agire immediatamente per adeguare la gestione del cantiere ed eliminare il disturbo.



- Prescrizioni inerenti il previsto uso potabile dell'acqua invasata

1.24 Il progetto esecutivo dell'opera deve comprendere a carico del Proponente la realizzazione di tutti i manufatti e gli impianti necessari per il futuro allacciamento della prevista rete acquedottistica, senza richiedere ulteriori, gravosi ed impattanti lavori di connessione al previsto schema acquedottistico.

1.25 La portata derivabile ad uso potabile deve essere rilasciata in alveo, in aggiunta al DMV imposto dall'Autorità competente, fino al momento della realizzazione della rete acquedottistica ed in proporzione al suo effettivo utilizzo acquedottistico.

1.26 In relazione all'importanza rivestita dalla prevista destinazione ad uso potabile di parte dei volumi invasati ai fini della definizione della compatibilità ambientale dell'intervento, per garantire il pieno rispetto delle ipotesi progettuali, qualora il proponente ottenga la preventiva autorizzazione da parte del MiBACT di cui alla prescrizione 2.18 e di conseguenza sia consentito l'esercizio dell'invaso alla capacità massima di 12.380.000 m<sup>3</sup>, entro 5 anni dalla messa in esercizio dell'invaso, il Proponente dovrà fornire al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare documentazione atta a dimostrare lo stato di realizzazione della rete acquedottistica e dovrà altresì indicare la portata effettivamente rilasciata per gli usi potabili previsti. Nel caso in cui detta portata risulti inferiore a quella prevista in progetto, il Proponente dovrà rilasciare in alveo, in aggiunta al DMV ed alla quota proporzionale di cui alla precedente prescrizione 1.25, un'ulteriore quota pari al doppio del differenziale tra portata ad uso potabile di progetto e portata effettivamente rilasciata per tale uso.

- Tutela utenze irrigue a valle dell'invaso

1.27 In assenza di interventi di modifica al Disciplinare di concessione del 20 maggio 1997 n. 2644 contenente le condizioni alla cui osservanza sono stati subordinati i rinnovi delle derivazioni d'acqua dal fiume Sesia su entrambe le sponde, sono state fissate le portate massime derivabili (articolo 2) e il riparto delle disponibilità con i turni di prelazione (articolo 3) da parte di tutti gli Utenti dell'asta, durante il periodo irriguo (compreso tra il 16 marzo e il 30 settembre secondo i disciplinari), l'esercizio della diga dovrà risultare "trasparente". In altri termini la portata rilasciata a valle dovrà coincidere con quella in arrivo alla diga per tutti i regimi di portate inferiori o uguali a quelli che consentono il pieno soddisfacimento delle legittime utenze di Sesia, come proposto dal Consorzio della Baraggia Biellese e Vercellese e condiviso dall'Associazione Irrigazione Est Sesia (AIES).

## 2. Tutela della vegetazione, della flora, della fauna e degli ecosistemi

2.1 L'apertura all'esercizio dell'impianto in oggetto è subordinata all'esecuzione di tutte le attività di sistemazione, recupero e mitigazione ambientale, come così



indicati nella progettazione esaminata e nel presente parere. Queste dovranno essere puntualmente eseguite e dovranno procedere per lotti funzionali parallelamente all'avanzamento del cantiere, secondo un cronoprogramma che tenga conto della stagionalità delle opere a verde e della necessità di riposizionare nel più breve tempo possibile il materiale di scotico (piote erbose, ecc.) precedentemente accantonato;

- 2.2 in fase di progettazione esecutiva, dovrà essere trasmesso ad Arpa Piemonte – AT03 “Ambiente e Natura” ed alle competenti strutture della Regione il progetto di recupero ambientale di tutte le aree interferite a vario titolo dalla cantierizzazione, corredato da un piano di manutenzione di durata almeno quinquennale, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze tra le specie arboree ed arbustive;
- 2.3 si raccomanda che nella progettazione esecutiva e nella direzione dei lavori delle opere di sistemazione e recupero siano coinvolti professionisti esperti nelle problematiche inerenti la rinaturalizzazione e il recupero ambientale dei siti, la sistemazione idrogeologica, le tecniche di mitigazione, di inserimento paesaggistico e di Ingegneria Naturalistica nel rispetto della normativa vigente in materia di competenze professionali; gli interventi di miglioramento forestale dovranno essere progettati secondo i principi della gestione sostenibile indicati nella strategia forestale dell'Unione Europea e perseguire, tra i loro obiettivi primari, la conservazione ed il potenziamento della biodiversità forestale attraverso azioni quali la tutela della necromassa, dei grandi alberi, delle specie rare ed il contrasto delle entità alloctone;
- 2.4 si raccomanda che la progettazione esecutiva contenga specifiche previsioni e clausole dedicate alle modalità di realizzazione dei lavori nella logica della massima attenzione alla riduzione della alterazione dei luoghi (ad. es. tipologia dei mezzi, stagionalità delle opere ecc.), e relative alla garanzia dei risultati delle opere a verde, intesa sia come garanzia di attecchimento del materiale vegetale che come periodo di manutenzione obbligatoria a seguito dell'ultimazione dei lavori;
- 2.5 su tutte le aree oggetto di cantierizzazione dovrà essere effettuato preventivamente lo scotico della porzione più superficiale del terreno (indicativamente almeno i primi 30 cm), che dovrà essere accantonato in cumuli di altezza non superiore al 1,50 m e prontamente inerbiti per evitare l'insediamento di specie avventizie alloctone e ridurre, per quanto possibile, il dilavamento;
- 2.6 in merito all'esecuzione dei lavori si raccomanda che la realizzazione delle opere a verde, nel rispetto e nelle forme della vigente normativa, sia affidata a Ditte specializzate e appositamente qualificate;
- 2.7 a chiusura dei singoli cantieri temporanei nonché ad opera terminata, fatte salve le opere di mitigazione e compensazione previste, sia cura del

Proponente ripristinare lo stato dei luoghi oggetto di intervento, rimuovendo a proprie spese tutte le strutture ed i materiali non più necessari (impianti vari, depositi, cumuli e residui di stoccaggio, platee impermeabili, condotte e cavidotti, pozzetti di scarico, puntellature ed arginature provvisorie, etc.).

- Mitigazione dell'impatto della posa della condotta sulle aree boscate

2.8 al fine di mitigare l'impatto della posa della condotta sulle aree boscate nel tratto da Coggiola a Roasio dovrà essere previsto lo spostamento della stessa, in corrispondenza dei seguenti tratti individuati mediante le progressive chilometriche (p.k.), dalle aree boscate attualmente interferite alla viabilità esistente rappresentata dalla strada provinciale: p.k. 9+718 ÷ 10+100 in Comune di Crevacuore, p.k. 13+555 ÷ 13+999 in Comune di Sostegno; inoltre, per il tratto p.k. 20+812 ÷ 22+046 in Comune di Roasio, si prescrive lo spostamento della condotta lungo il tracciato della prevista nuova circonvallazione di Roasio; nel tratto tra le p.k. 14+587 e 17+082 in Comune di Sostegno dovrà essere utilizzata il più possibile la viabilità minore esistente; infine, nel tratto compreso tra la p.k. 5+973 e la p.k. 6+537, la condotta dovrà essere posata al di sotto del sedime stradale della SP 117 e non in affiancamento a questa.

2.9 in fase di progettazione esecutiva, dovranno essere concordate con Arpa Piemonte – AT03 “Ambiente e Natura” e le competenti Direzioni Regionali le parti del tracciato della condotta primaria lungo le quali, per salvaguardare ambienti di pregio naturalistico, l'ampiezza della cantierizzazione dovrà essere ridotta dai 20 metri in progetto a nove metri, in analogia a quanto prospettato per il tratto che si snoderà all'interno della Riserva naturale orientata delle Baragge;


2.10 al fine di minimizzare l'incidenza sul periodo riproduttivo dell'avifauna, il taglio piante non dovrà avvenire nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 15 giugno;

- Limitazione della colonizzazione di specie esotiche invasive nelle aree di cantiere

2.11 il proponente dovrà prevedere all'ingresso delle aree di cantiere una zona di pulizia dei mezzi in entrata e in uscita;

2.12 dovranno essere limitati al minimo eventuali apporti di terreno da aree esterne ai cantieri;

2.13 dovranno essere limitati i periodi prolungati con presenza di superfici nude di terreno nell'area di cantiere mediante organizzazione dei lavori di scavo e riporto per lotti successivi;



- 2.14 dovrà essere previsto nel piano di manutenzione delle opere un numero adeguato di fasi di taglio, sfalcio ed eradicazione degli eventuali "ricacci" di vegetazione invasiva;
- 2.15 le superfici di terreno su cui verranno effettuate attività di taglio, sfalcio ed eradicazione, dovranno essere adeguatamente ripulite da residui vegetali in modo da ridurre il rischio di disseminazione e/o moltiplicazione da frammenti di pianta;
- 2.16 i residui vegetali dovranno essere raccolti con cura e stoccati in aree di cantiere appositamente destinate, dove i residui dovranno essere coperti (con teli di plastica ancorati al terreno o altre tipologie di coperture) in modo che non possano essere volatilizzati e dispersi nelle aree circostanti;
- 2.17 in fase esecutiva dovrà essere concordato in dettaglio con i competenti Settori della Direzione Ambiente e ARPA Piemonte il piano di ripristino e recupero ambientale delle aree e della viabilità di cantiere; inoltre dovrà essere concordato un piano di monitoraggio riguardo l'eventuale presenza di specie esotiche invasive nelle aree interferite sia durante la fase di cantiere che nei primi anni della fase di esercizio in modo da poter attuare efficaci interventi di taglio/sfalcio/eradicazione delle eventuali specie esotiche invasive rilevate;
- 2.18 Al fine di contenere il più possibile il disboscamento necessario per la fase di esercizio, la capacità di invaso del bacino in progetto sarà limitata ad un volume massimo pari a 7.100.000 m<sup>3</sup> (quota massima pari a 936 m s.l.m.), fatta salva la possibilità di incrementare la suddetta capacità di invaso fino ai 12.380.000 m<sup>3</sup> di progetto, esclusivamente in forza di specifica e preventiva autorizzazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, coerentemente con quanto previsto dalle prescrizioni B.1) e B.2) del parere prot. DG/PBAAC/39.19.04/28845/2012 del 19/10/2012 del MiBACT.

### 3. Tutela dell'ambiente rurale

- Interventi di compensazione sui pascoli montani

3.1 In fase di progettazione esecutiva deve essere predisposto un Piano pastorale secondo le linee guida regionali in materia, che preveda, per i singoli interventi, gli importi di spesa previsti e le relative coperture finanziarie da concordare con la Comunità Montana Val Sessera - Valle di Mosso e Prealpi Biellesi, l'ARPA Piemonte e le direzioni regionali Agricoltura e Ambiente - Settore Pianificazione e Gestione Aree Naturali Protette.

### 4. Realizzazione delle misure di compensazione ambientale e forestale

4.1 Ai fini di una efficace realizzazione delle misure di compensazione ambientale dovrà essere individuato un soggetto sovracomunale con il compito di effettuare il coordinamento procedurale delle fasi autorizzative delle opere.



- 4.2 Si richiede l'identificazione di interventi di sistemazione e recupero ambientale di aree degradate sotto il profilo naturalistico ed idrogeologico da realizzare ad integrazione e/o sostituzione di interventi attualmente prospettati nell'elaborato n. F4 "Compensazioni ambientali" del progetto definitivo dell'opera in accordo con le competenti strutture della Regione.
- 4.3 Tra le compensazioni dovute ai sensi di legge per l'eliminazione di aree boscate ai sensi del decreto legislativo 227/2001, dovrà essere valutata la fattibilità di realizzazione di specifici interventi di potenziamento della vegetazione lungo le aste fluviali dei Torrenti Marchiazza e Rovasenda.
- 4.4 Le compensazioni forestali obbligatorie ai sensi dell'art. 19 della l.r. 10 febbraio 2009, n. 4 *Gestione e promozione economica delle foreste* devono essere effettuate secondo le seguenti indicazioni:
- 4.4.1 dei 200 ettari di compensazioni almeno 150 ettari nell'ambito del bacino del torrente Sessera nelle area SIC nel demanio Regionale in attuazione del Piano Forestale Aziendale della Regione attraverso interventi di rinaturalizzazione dei rimboschimenti al fine di ricondurli nell'ambito degli habitat tutelati dalla direttiva Habitat e di miglioramento delle faggete;
- 4.4.2 i restanti 50 ettari al di fuori dell'area SIC, tramite interventi di incremento delle superfici boscate o miglioramento di superfici esistenti, sia di proprietà regionale sia di altra proprietà prioritariamente pubblica, che saranno valutati in sede di progettazione esecutiva; qualora non sia possibile la loro individuazione, verrà incrementata la superficie prevista al punto a) fino al raggiungimento dei 200 ettari;
- 4.4.3 in sede di progettazione esecutiva, il proponente dovrà concordare con la competente struttura della Regione i necessari approfondimenti e le modalità di attuazione al fine di realizzare la compensazione forestale anche sulla base degli disposizioni normative di gestione del SIC.
- 4.5 Prima dell'avvio dei lavori il Proponente dovrà trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la relativa verifica di ottemperanza, il quadro riepilogativo degli interventi di compensazione ambientale concordati con gli enti locali interessati sotto il coordinamento della Regione Piemonte, corredati dai progetti definitivi dei singoli interventi. Gli elaborati dovranno consentire in particolare la valutazione della congruità tecnica ed economica degli interventi proposti in relazione agli impatti ambientali dell'intervento.

## 5. Salvaguardia del paesaggio

- 5.1 in relazione alla consistente eliminazione di superfici boscate sia predisposto specifico progetto di compensazione boschiva redatto secondo le modalità



previste dal d.lgs. 227/2001, dalla l.r. 4/2009 ed ai sensi del regolamento regionale n. 8/R del 2011;

- 5.2 il materiale per la costruzione del manufatto diga, calcestruzzo confezionato in sito e miscelato con inerti di diverse classi granulometriche, sia quanto più possibile previsto nella tonalità simile alle rocce presenti in loco, avendo cura di utilizzare nella mescola pietrame frantumato derivante dagli scavi e dalle cave di prestito locali o strettamente limitrofe;
- 5.3 il fabbricato di controllo e manovra a servizio della diga, la centrale idroelettrica "Ostola 2", la centrale "Sesia 1", per l'edificio di sezionamento di Roasio e tutti i manufatti in emergenza previsti a corredo dell'opera in oggetto e dislocati nei diversi ambiti e territori dei comuni interessati siano realizzati in rigorosa conformità con il progetto appositamente redatto, nel pieno rispetto delle tipologie locali, con materiali e cromatismi coerenti con gli aspetti dei luoghi e nel rispetto delle connotazioni architettoniche proprie dei luoghi ed in coerenza con le caratteristiche di eventuali manufatti già presenti in sito, schermando gli stessi con quinte arboree costituite da specie autoctone;
- 5.4 per quanto concerne le opere di adeguamento della viabilità esistente e la realizzazione dei nuovi tratti relativi alle strade di accesso al corpo ed al coronamento delle diga da realizzarsi mediante scavo in roccia sul fianco del versante, i muri di sostegno e contenimento siano realizzati e/o rivestiti con materiale lapideo di adeguata pezzatura, coerente per cromatismo e tipologia alle pietre presenti in loco e con gabbionate imbottite con inserite talee tali da ricostituire rapidamente l'aspetto preesistente del suddetto versante. La sommità dei muri dovrà essere adeguatamente raccordata con il pendio e l'eventuale vegetazione retrostante e le superfici rappresentate da terreno smosso, nonché le aree circostanti oggetto di sistemazione dovranno essere profilate, ragguagliate e consolidate nel più breve tempo possibile. Nei punti di eccessiva pendenza il consolidamento dovrà essere realizzato con materiali e tecniche il più possibile compatibili con l'ambiente naturale circostante e la percezione tradizionale del paesaggio. Per una totale coerenza con le aree montane, le protezioni laterali (barriere di sicurezza) dovranno essere in legno-acciaio;
- 5.5 in relazione ai lavori di posa delle condotte lungo i corsi d'acqua ed i loro attraversamenti, nonché per le opere di difesa e consolidamento spondale gli stessi siano realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica mediante impiego di massi lapidei di idonea pezzatura provenienti dallo scavo o comunque di reperimento locale, evitando eccessiva rigidità, artificiosità e sottrazione della naturalità degli ambiti spondali stessi, prediligendo interventi di ricostituzione degli ambiti torrentizi improntati ad un'attenta qualità paesaggistica.



## 6. Valutazione di incidenza SIC IT 1130002 “Val Sessera”

Il giudizio relativo alla “Valutazione d’Incidenza” è da intendersi positivo solo a condizione che vengano confermate, attraverso ulteriori specifici monitoraggi e rilievi in campo da condurre durante la fase di progettazione esecutiva dell’intervento, le valutazioni riportate nell’elaborato presentato dal Proponente relative alla consistenza della popolazione di *Carabus olympiae* e all’impatto sull’areale e sulla densità della specie determinata dall’opera.

- 6.1 Si richiede che in fase di progettazione esecutiva e prima dell’avvio dei lavori, vengano condotti i seguenti approfondimenti e campagne di monitoraggio, per i quali il Proponente dovrà concordare con il Settore “Pianificazione e Gestione delle Aree naturali Protette” della Regione Piemonte e con l’Arpa Piemonte – AT03 “Ambiente e Natura” il programma o progetto prima della sua attuazione e trasmettere ai medesimi Enti una relazione che illustri i risultati ottenuti:
  - 6.1.1 un monitoraggio in campo volto a determinare la presenza del *Carabus olympiae* e a stimare le aree occupate dalla specie nella zona del SIC interessata dal nuovo invasore, al fine di condurre un’analisi complessiva relativa alla dinamica di popolazione e alla variazione dell’areale di distribuzione. Qualora emerga dal monitoraggio una sovrapposizione significativa tra l’areale di presenza del *C. olympiae* e l’area naturale destinata ad essere sommersa dal nuovo invasore, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie e mitigare il più possibile l’impatto dell’opera sulla specie al fine di assicurare la vitalità della specie all’interno del SIC;
  - 6.1.2 dovranno essere effettuati ulteriori approfondimenti volti a verificare la presenza di *Scopolia carniolica* presso la centrale del Piancone. Qualora le indagini condotte confermassero la presenza della suddetta specie, in fase di progettazione esecutiva dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari alla sua salvaguardia;
  - 6.1.3 un dettagliato progetto di recupero ambientale di tutte le aree interferite a vario titolo dalla cantierizzazione all’interno del SIC che riguardi anche lo smantellamento della teleferica di servizio e che sia corredato da un piano di manutenzione di durata almeno quinquennale. L’entrata in esercizio delle opere in progetto dovrà essere subordinata al completamento di tutti gli interventi di ripristino ambientale previsti;
  - 6.1.4 approfondimento in merito all’efficacia delle misure per ridurre le emissioni sonore nelle aree di cantiere (barriere fonoassorbenti), valutando le possibili alternative tecniche e la possibilità di prevedere ulteriori accorgimenti di concerto con il Settore “Pianificazione e Gestione delle Aree naturali Protette” della Regione Piemonte;



- 6.1.5 un piano di monitoraggio relativo ai possibili effetti delle opere in progetto su ambienti tutelati dalla Direttiva Habitat e della possibile diffusione di specie alloctone invasive. In merito a quest'ultima problematica, dovrà essere presentato un Piano d'azione contenente tutte le misure preventive e quelle necessarie per la loro eventuale pronta eradicazione, che dovrà essere attuato a cura ed onere del Proponente;
- 6.2 In merito alle misure di mitigazione, fermo restando il rigoroso rispetto di tutti gli accorgimenti e delle azioni mitigative indicate negli elaborati progettuali (in particolare per quanto attiene l'illuminazione notturna della viabilità e della aree di cantiere e le misure volte ad aumentare la visibilità dei cavi della teleferica), si ritiene necessario indicare le seguenti prescrizioni da rispettare in fase di realizzazione dell'opera:
- 6.2.1 al fine di minimizzare l'incidenza sul periodo riproduttivo dell'avifauna, il taglio delle piante sulle aree che verranno occupate dal nuovo invaso e dai cantieri, nonché lungo il tracciato della nuova viabilità prevista e della teleferica di servizio, non dovrà avvenire nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 30 giugno;
- 6.2.2 per ridurre l'incidenza sulla fauna vertebrata, gli invasi sperimentali e quello "definitivo" dovranno avvenire al di fuori dei periodi di letargo o cura della prole delle principali specie presenti nel SIC;
- 6.2.3 le opere di sostegno necessarie lungo la nuova viabilità prevista in progetto dovranno essere realizzate ricorrendo a tecniche di ingegneria naturalistica;
- 6.2.4 il periodo di fermo biologico indicato dal Proponente per i lavori che comportano le maggiori emissioni sonore (16 febbraio – 30 giugno di ciascun anno) dovrà essere modificato e posticipato di 15 giorni, comprendendo il periodo tra il 1° marzo ed il 15 luglio di ciascun anno;
- 6.2.5 qualora il Proponente sia tenuto all'obbligo ittiogenico di cui all'Allegato alla D.G.R. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i., nel tratto sotteso il nuovo sbarramento all'interno del SIC dovranno essere immessi, tra i salmonidi, esclusivamente esemplari di *Salmo (trutta) marmoratus*;
- 6.2.6 dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie a prevenire fenomeni di inquinamento delle acque e/o di sversamento di sostanze tossiche per l'idrofauna, rispettando in ogni caso quanto previsto dalla sopra richiamata D.G.R. 72-13725 e s.m.i.;
- 6.2.7 la viabilità di accesso al sito di realizzazione del nuovo sbarramento non dovrà essere oggetto di alcun intervento di adeguamento o sistemazione che ne modifichi la sezione o che comporti movimenti

terra o nuove opere di sostegno nel tratto compreso all'interno del SIC a valle della centrale del Piancone;

6.2.8 l'estensione delle aree interferite per la realizzazione dei sostegni della teleferica di servizio non dovrà in nessun caso eccedere quanto indicato nell'elaborato denominato F26 "Integrazioni VIA".

6.3 Si richiede inoltre che il Proponente o la Direzione dei lavori invii al Settore "Pianificazione e Gestione delle Aree naturali Protette" della Regione Piemonte e all'Arpa Piemonte – AT03 "Ambiente e Natura" una relazione annuale in merito all'applicazione delle misure di mitigazione previste nel presente parere e nell'atto conclusivo della procedura di VIA.

6.4 In relazione ai disposti dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e degli art. 40 e 45 della L.R. 19/2009 e s.m.i., si prescrivono al Proponente le seguenti misure di compensazione, da attuare secondo indirizzi e tempistiche da definire, in sede di progettazione esecutiva, di concerto con il Settore "Pianificazione e Gestione delle Aree naturali Protette" della Regione Piemonte e con Arpa Piemonte – AT03 "Ambiente e Natura":

6.4.1 in coerenza con quanto indicato nella bozza del Piano di Gestione del SIC predisposto da Ipla nel 2004 e con quanto previsto nell'elaborato denominato F4 "Compensazioni ambientali", dovrà essere redatto, con il coordinamento della Comunità Montana "Val Sessera, Valle Mosso e Prealpi Biellesi", il piano di gestione dei pascoli di proprietà pubblica compresi all'interno del SIC, prevedendo specifiche misure per il recupero e la conservazione degli ambienti di prateria tutelati dalla Direttiva Habitat. Il Proponente dovrà inoltre assicurare le risorse che si rendessero necessarie ad attuare le azioni previste nel piano dei pascoli;

6.4.2 all'interno del SIC, dovranno essere effettuati miglioramenti forestali su faggete di proprietà pubblica ascrivibili all'ambiente "9110" su una superficie minima pari ad almeno tre volte quella occupata dalle formazioni sacrificate per la realizzazione del nuovo invaso. Tali interventi potranno avere anche carattere sperimentale e dovranno avere come finalità il miglioramento del valore biologico dei popolamenti interessati, anche in conformità a quanto indicato nel manuale della Commissione Europea "Management of Natura 2000 habitats. 9110 Luzulo-Fagetum beech forests" (Thauront M. et Stallegger M., 2008) e l'incremento dell'idoneità ambientale per *Carabus olympiae*. La localizzazione di tali interventi potrà essere definita di concerto con il Settore "Idraulica Forestale e Tutela del Territorio" della Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste.

## 7. Valutazione di incidenza SIC IT1120004 "Baraggia di Rovasenda"

- 7.1 L'Ente di Gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prève, ritiene accettabili le soluzioni progettuali adottate per la realizzazione della condotta idrica attraverso il territorio della Riserva naturale orientata delle Baragge in Comune di Roasio (VC), raccomandando la necessità di salvaguardia degli ambienti boschivi tipici della Baraggia ed espressamente tutelati dalla direttiva Habitat e, quindi, l'adozione di ogni accorgimento atto a limitare al massimo qualsiasi danno alla copertura vegetale.
- 7.2 Relativamente alla valutazione di incidenza sul Sito di importanza comunitaria SIC IT1120004 "Baraggia di Rovasenda", sulla base del contributo espresso in merito dall'ARPA Piemonte, l'Ente di gestione ha richiesto che la condotta venga posata direttamente sotto il sedime stradale esistente all'interno del SIC; i lavori di cantierizzazione dovranno essere svolti adottando modalità operative atte a contenere al massimo gli interventi di scavo all'esterno del sedime stradale, in periodi compatibili con la biologia delle specie animali ivi presenti.

## 8. Interferenze con corsi d'acqua demaniali

Ai fini del successivo rilascio delle autorizzazioni idrauliche e delle concessioni demaniali di competenza regionale di cui al regio decreto 523/1904 sul progetto esecutivo degli interventi, si ritiene necessario quanto di seguito espresso.

- 8.1 Per le opere ricadenti in aree interessate da fenomeni di esondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio ( $E_c$ ,  $E_b$ ), occorrerà effettuare la verifica di compatibilità idraulica con la pianificazione di bacino ai sensi dell'art. 9 delle Norme tecniche di attuazione del PAI.
- 8.2 La documentazione progettuale su ogni attraversamento o opera interferente con i corsi d'acqua demaniali dovrà essere integrata con la documentazione tecnica prevista dall'art. 3 del Regolamento regionale n. 14/R approvato con decreto del presidente della Giunta regionale d.p.g.r. 6 dicembre 2004 e s.m.i.; tale documentazione dovrà essere supportata da valutazioni idrauliche approfondite e valutazioni delle caratteristiche morfologiche degli alvei, la loro tendenza evolutiva, il grado di stabilità dell'alveo inciso in rapporto a possibili fenomeni di divagazione trasversale (erosioni di sponda, modificazioni del tracciato del thalweg) e di innalzamento o abbassamento del fondo alveo, in modo da poter provvedere al rilascio della concessione definitiva con i conseguenti adempimenti previsti dal citato Regolamento regionale n. 14/R.
- 8.3 Si raccomanda il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 96 lett. f) del R.D. 523/1904; in particolare si evidenzia che distanze inferiori risultano presenti per l'edificio previsto in sponda sinistra al corso d'acqua del *rio Della vescica*, in corrispondenza dello svincolo della S.P. in Comune di Portula: in tal senso si





rimozione di materiale flottante anche in corso di piena) che consenta il miglioramento della sicurezza idraulica del nodo.

- 8.7 Si precisa che il materiale lapideo, ovvero materiale di natura alluvionale, presente in area demaniale dovrà essere computato e per l'utilizzo dovrà essere richiesta autorizzazione e versato il relativo canone.
- 8.8 Si rammenta che l'istanza di concessione all'utilizzo ed occupazione delle aree demaniali e delle pertinenze fluviali dovrà essere predisposta, oltre che per gli attraversamenti in progetto, anche per gli interventi di carattere provvisorio (piste di cantiere in alveo, tombinature temporanee, ecc) indicandone la durata.
- 8.9 Si precisa altresì che le richieste di concessione per gli attraversamenti sul torrente Sessera, per i tratti di competenza AIPO (*a valle del ponte "Fila" di Coggiola*) dovranno essere corredate di Autorizzazione da parte dell'Ufficio competente.

#### 9. Gestione degli inerti e della fase di cantiere

- 9.1 L'insieme degli interventi in alveo dovrà essere gestito in modo da evitare impatti sull'ecosistema e sulla fauna ittica: pertanto i lavori non dovranno essere effettuati nei mesi in cui si concentra il periodo riproduttivo dell'ittiofauna ed essere effettuati, se tecnicamente possibile, senza deviare completamente il corso d'acqua garantendo, a valle del punto in cui essi si svolgono, la presenza di un deflusso d'acqua sufficiente alla sopravvivenza delle biocenosi, e minimizzando il problema del trasporto solido fine dovuto al sommovimento dell'alveo. Il progetto esecutivo dovrà approfondire tali aspetti ed essere conforme a quanto prescritto dalla D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010 e s.m.i., "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006".
- 9.2 Il progetto esecutivo dovrà indicare le modalità di gestione prima dello smaltimento del materiale di risulta degli attraversamenti stradali (asfalto) gestito come rifiuto, specificando se si intenda accumularlo lungo i tracciati stradali o trasportarlo nelle aree di cantiere, le caratteristiche tecniche delle aree di accumulo nonché i siti di conferimento finale.
- 9.3 Poiché "*Nell'allestimento di ogni area di cantiere, si prevede anche un'area per il ricovero automezzi ed uno spazio destinato allo stoccaggio dei carburanti*", l'area su cui avverrà il rifornimento dovrà avere caratteristiche tecniche idonee ad evitare versamenti sul suolo (cordoli di contenimento, contropendenze, ecc.), ed essere localizzata ad una congrua distanza dai corsi d'acqua. Tali aspetti dovranno far parte della progettazione esecutiva.
- 9.4 Nel caso si verificassero incidenti quali versamenti di sostanze contaminanti sul suolo e nelle acque, dovranno essere predisposte tutte le misure atte a

evitarne la contaminazione. In particolare dovranno essere costantemente tenute in cantiere sostanze o apparecchiature dedicate all'immediata gestione di eventi incidentali che dovessero comportare tali versamenti.

- 9.5 La viabilità permanente, in quanto funzionale al raggiungimento ed alla manutenzione delle opere dovrà essere progettata secondo le migliori tecnologie disponibili, evitando l'utilizzo di materiali impermeabili e prediligendo materiali naturali e drenanti a quelli tradizionali.
- 9.6 Relativamente alle interferenze con le strade provinciali e comunali, prima dell'inizio dei lavori dovrà essere stipulata, tra gli Enti proprietari e l'Ente gestore delle opere, un Atto di Convenzione a garanzia della corretta esecuzione dei lavori di ripristino definitivo di tutti i tratti di strade interessati dal progetto, sia in fase di esecuzione dei lavori che in fase di esercizio dell'impianto e anche per assicurare un tempestivo intervento del Soggetto preposto nell'eventualità di problematiche alle sede stradale dovute, nel tempo, ai lavori autorizzandi.
- 9.7 A seguito dell'avvio della fase di cantiere, si ritiene necessario che la direzione lavori invii ad Arpa Piemonte ed alla Regione Piemonte una relazione annuale sullo stato di avanzamento delle misure mitigative previste.

- Piano di gestione delle terre e rocce da scavo

- 9.8 In sede di progettazione esecutiva dovrà essere aggiornato il Piano di gestione delle terre e rocce da scavo comprendendo le analisi dei materiali per la valutazione di idoneità all'utilizzo secondo quanto previsto dalle Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 24-13302 del 15 febbraio 2010, ovvero secondo quanto previsto dal decreto ministeriale previsto dall'art. 49 del decreto legislativo 1/2012.

## 10. Emissioni in atmosfera

Al fine di contenere le emissioni derivanti dai cantieri si ritiene indispensabile che vengano adottate procedure di gestione delle attività svolte; tali procedure dovranno far proprie le seguenti prescrizioni minime:

- 10.1 devono essere utilizzati mezzi omologati rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie in vigore alla data di inizio lavori del cantiere;
- 10.2 i gruppi elettrogeni utilizzati, quale fonte primaria e continuativa di energia elettrica per il cantiere, se equipaggiati con motori a ciclo diesel, devono essere dotati di specifici sistemi di contenimento delle emissioni di particolato;
- 10.3 tutte le macchine operatrici "off road" dotate di motore a combustione a ciclo diesel avente una potenza nominale superiore a 37 kW devono essere dotate



di specifici sistemi (trappole) per il contenimento delle emissioni di particolato;

- 10.4 i programmi di manutenzione devono prevedere interventi specificatamente finalizzati a mantenere a livelli ottimali le prestazioni emissive delle apparecchiature utilizzate. In particolare tali interventi devono interessare gli impianti di abbattimento polveri, gli apparati di bagnatura, i generatori di calore (bruciatori) e i motori a combustione interna installati su mezzi mobili o impianti fissi nonché, in generale, lo stato di efficienza di ogni altro apparato che possa incidere sulle emissioni complessive del cantiere;
- 10.5 le piste di cantiere devono essere periodicamente bagnate al fine di limitare l'emissione di polveri per sollevamento;
- 10.6 devono essere realizzati idonei dispositivi di lavaggio delle ruote dei mezzi pesanti all'uscita delle aree di cantiere;
- 10.7 devono essere utilizzati teli protettivi a chiusura dei cassoni degli autocarri utilizzati per il trasporto dei materiali polverulenti;
- 10.8 devono essere concordati, con i Comuni di volta in volta interessati, i punti di accesso al cantiere nonché i percorsi ottimali al fine di minimizzare gli impatti locali sulla qualità dell'aria, sul clima acustico e sulla viabilità;
- 10.9 per quanto riguarda il monitoraggio del  $PM_{10}$ , si richiede che siano individuati i recettori sensibili presenti nelle aree interessate dai cantieri in modo da poter rilevare i relativi impatti e pianificare le necessarie mitigazioni. Si ritiene comunque necessario che sia prevista la progettazione di un piano di monitoraggio del particolato atmosferico  $PM_{10}$  per tutta la durata della fase di cantiere, questo deve permettere un controllo ottimale delle condizioni atmosferiche in modo da garantire il minimo decadimento possibile delle attuali condizioni di qualità ambientale.

## 11. Impatto acustico

- 11.1 Qualora le mitigazioni previste in progetto non fossero sufficienti al fine del rispetto dei limiti di zona, potranno essere concesse dal Comune le deroghe per le attività temporanee di cui all'art. 6, comma 1, lettera h, della legge 447/1995, con l'indicazione dei limiti temporali della deroga e delle prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo.
- 11.2 Dovranno essere effettuate specifiche campagne di monitoraggio del rumore durante tutte le fasi di realizzazione dell'opera, in base alle cui risultanze di tali monitoraggi sarà concordata con il Comune la realizzazione di eventuali ulteriori interventi o azioni di mitigazione, se necessario.
- 11.3 In fase d'esercizio della Centrale idroelettrica che verrà realizzata presso il comune di Rovasenda, tenuto conto della tipologia di impianto che verrà installato e delle caratteristiche dell'area di insediamento, dovrà essere prescritta al Proponente, dall'Ente che rilascia il provvedimento autorizzativo

(così come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale, n. 9-11616 del 2 febbraio 2004), l'esecuzione di controlli strumentali entro trenta giorni dall'avviamento della centrale idroelettrica.

**Sez. B) Prescrizioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo:**

- 1) Il nuovo invaso dovrà essere riprogettato per l'invasamento massimo corrispondente a 7.100.000 m<sup>3</sup> (quota massima s.l.m. pari a 936 m), mantenendo, se ritenuto ancora necessario, anche la quota attuale massima dello sbarramento progettato, utile per il futuro utilizzo alla capacità massima di 12.380.000 m<sup>3</sup>. Il disboscamento necessario sarà conseguenzialmente ridotto in proporzione con la nuova capacità massima sopra indicata in 7.100.000 m<sup>3</sup>. Il nuovo progetto dovrà essere sottoposto preventivamente all'apertura dei cantieri all'approvazione delle competenti Soprintendenze di settore e della Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanea.
- 2) Qualsiasi utilizzo ulteriore di invasamento oltre i 7.100.000 m<sup>3</sup> indicati nella prescrizione n. B.1), come anche di ulteriore disboscamento, dovrà essere oggetto di specifica e preventiva autorizzazione da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
- 3) L'intero svolgimento dei lavori di scavo (di qualsiasi entità siano, compresi gli scotichi iniziali del cantiere, delle opere connesse e dei siti di reperimento/conferimento degli inerti) dovrà essere seguito costantemente da personale specializzato archeologico (da reperirsi attraverso Università o Ditte Archeologiche specializzate esterne al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le quali prestazioni saranno a carico del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese) al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso di scavi e opere connesse alla costruzione delle opere previste e che possono determinare l'avvio, a carico della medesima Società, di ulteriori indagini di scavo. Il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese dovrà comunicare alla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici preliminarmente all'avvio dei lavori e tempestivamente il nominativo dell'Università o Ditta archeologica specializzata incaricata della suddetta assistenza.
- 4) I siti archeologici eventualmente individuati durante l'assistenza in corso d'opera dovranno essere indagati con metodologia stratigrafica, per quanto possibile in estensione, e potranno comportare varianti progettuali nel caso di ritrovamenti d'interesse archeologico.
- 5) Si prescrivono ai sensi dell'art. 96, c. 1, lett. b) del D.lgs. 163/2006 verifiche tramite sondaggi di scavo sulle aree indiziate dal punto di vista archeologico e ricadenti nei comuni di Sostegno, Coggiola, Pray, Portula, Roasio, Rovasenda; tali sondaggi, concordati con la competente Soprintendenza per i beni archeologici, dovranno essere eseguiti, ai sensi della norma citata, ad integrazione della progettazione definitiva.

- 6) Si prescrive che gli scavi archeologici esplorativi non vengano compiuti durante i periodi di massime precipitazioni atmosferiche o nel quale lo sviluppo stagionale della vegetazione impedisca una concreta visibilità del terreno, che potrebbero causare ostacolo ad una corretta esplorazione del sottosuolo.
- 7) Sulla base del tipo di ritrovamenti e/o analisi necessarie al completamento dell'indagine archeologica, la cifra già destinata nell'ambito del quadro economico del Progetto Definitivo potrebbe non risultare adeguata e subire variazioni in corso d'opera. Al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese si chiede pertanto di prevedere che nel Quadro Economico del Progetto Esecutivo siano accantonate adeguate somme per la realizzazione di eventuali scavi archeologici che si rendessero necessari nel caso in cui fossero rinvenuti siti o contesti di interesse archeologico e/o paleontologico allo stato attuale non conosciuti o ipotizzabili.
- 8) Si prescrive ai sensi dell'articolo 90, "*Scoperte fortuite*", del D. lgs. 42/2004 s.m.i. che se durante i lavori dovessero essere casualmente ritrovati resti antichi, manufatti o elementi di natura archeologica, anche di apparente non interesse, siano immediatamente sospesi tutti i lavori in atto e ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza per i Beni Archeologici competente, la quale se ne ravviserà la necessità, chiederà l'ampliamento delle indagini al fine di consentire una corretta ed adeguata documentazione dei resti sepolti.
- 9) Il materiale di risulta proveniente dagli scavi effettuati e non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura dei medesimi, dovrà essere tempestivamente allontanato a deposito o discarica autorizzata.
- 10) Si prescrivono ulteriori interventi di mitigazioni di tipo naturalistico rispetto a quelli proposti ai sensi della normativa vigente, al fine di compensare l'impatto dell'intervento sulla qualità paesaggistica del sito, provvedendo inoltre a compensare immediatamente e adeguatamente le aree boscate interferite dall'opera in esame, e comunque in una quota non inferiore a sei volte le superfici disboscate, e a rispettare comunque quanto prescritto dall'articolo 16, comma 8 delle Norme di Attuazione del Piano paesaggistico regionale. Tali interventi di mitigazione saranno oggetto di adeguati elaborati grafici esecutivi e di sufficienti simulazioni fotografiche da sottoporre nella fase del Progetto esecutivo a verifica della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e della Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee per la successiva approvazione dei medesimi Uffici. Gli stessi interventi dovranno essere portati a termine prima dell'apertura all'esercizio dell'impianto valutato.
- 11) Gli interventi di mitigazione indicati alla prescrizione B.10 dovranno essere altresì tesi a migliorare la funzionalità della rete ecologica così come individuata dal Piano paesaggistico regionale e normata dall'articolo 42 delle relative Norme di Attuazione. Tali interventi di miglioramento saranno oggetto di adeguati elaborati grafici esecutivi e di sufficienti simulazioni fotografiche da sottoporre nella fase del Progetto esecutivo a verifica della

competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici e della Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee per la successiva approvazione dei medesimi Uffici. Gli stessi interventi dovranno essere portati a termine prima dell'apertura all'esercizio dell'impianto valutato.

- 12) Al termine dei lavori di costruzione del nuovo sbarramento la teleferica di cantiere e le opere di fondazione dei relativi piloni dovranno essere integralmente e immediatamente demoliti e il terreno riportato al suo stato orografico originario. Gli esemplari arborei ed arbustivi tagliati per la costruzione della teleferica dovranno essere subito dopo il termine delle opere di demolizione rimpiazzati con nuove essenze autoctone secondo le modalità stabilite nella prescrizione n. B.13).
- 13) Tutte le opere di mitigazione vegetale e di reimpianto delle piante eventualmente recuperate dai siti di cantiere previste nel Progetto Definitivo e quindi nel Progetto Esecutivo di ottemperanza dovranno essere realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi e con l'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze piantate entro tre anni dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui sopra saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo obbligo di verifica triennale. Si intende che le opere di mitigazione vegetale dovranno essere realizzate il più possibile in contemporanea con l'avanzare dei cantieri al fine di giungere al termine degli stessi con uno stato vegetativo il più avanzato possibile e vicino quindi a quello previsto a regime dal progetto.
- 14) Riguardo alla qualità architettonica delle opere in progetto, si richiede che le principali finiture vengano approfondite in fase esecutiva sotto il profilo della scelta dei materiali e delle relative cromie, al fine di ridurre i contrasti e le interferenze visive. In particolare il calcestruzzo utilizzato per la costruzione del nuovo sbarramento sarà realizzato con cromia superficiale tale da uniformarsi il più possibile con la tonalità delle rocce presenti nell'immediato intorno. I manufatti a servizio dell'opera principale, come anche le nuove centrali idroelettriche le quali dovranno rispettare quanto prescritto dal comma 9 dell'articolo 14 delle Norme di Attuazione del Piano paesaggistico regionale, saranno progettati nel rispetto delle tipologie architettoniche locali tradizionali e adeguatamente completati nell'immediato intorno con specifiche sistemazioni vegetazionali. Le opere di sostegno della nuova viabilità o di quella ristrutturata dovranno essere realizzate con interventi di ingegneria naturalistica e ove utilizzati muri di sostegno gli stessi saranno realizzati in pietra locale o in calcestruzzo rivestito con lo stesso materiale. I relativi Progetti Esecutivi saranno presentati alle Soprintendenze di settore e alla Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee per la successiva autorizzazione dei medesimi Uffici.
- 15) Con il progetto esecutivo del nuovo sbarramento, sarà realizzato uno specifico progetto (costituito da una relazione tecnica, illustrata da adeguati elaborati grafici esecutivi e da sufficienti simulazioni fotografiche) per la



valorizzazione e rifunionalizzazione degli itinerari storici e dei percorsi panoramici, sia pedonali che carrabili, secondo gli obiettivi e le linee di azione contenuti nell'Allegato B delle Norme di Attuazione del Piano paesaggistico regionale per gli ambiti n. 27 e n. 28. Il progetto, da realizzarsi prima dell'apertura all'esercizio dell'impianto valutato, sarà sottoposto a verifica delle competenti Soprintendenze e della Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee per la successiva approvazione dei medesimi Uffici.

- 16) Relativamente al nuovo sistema di illuminazione della diga, considerate in ogni caso le esigenze di sicurezza come individuate dalla specifica normativa, si prescrive al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, per la parte dell'impianto dedicata al versante del corpo diga posto a valle dell'invaso, l'adozione di apparecchi e lampade, che a parità di efficacia, siano in grado di ridurre al minimo l'inquinamento luminoso circostante.
- 17) Tutte le opere di compensazione ambientale accordate a beneficio delle comunità locali dal Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese dovranno essere illustrate con il progetto esecutivo del nuovo vaso in una dettagliata relazione tecnica, corredata da adeguati elaborati grafici, tali da dimostrare la loro stretta attinenza con il territorio e l'infrastruttura valutata con la presente procedura di VIA. La Relazione e gli elaborati grafici allegati saranno trasmessi alle Soprintendenze di settore competenti e alla Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee per la relativa verifica. Trattandosi di opere di compensazione ambientale non dettagliatamente illustrate e progettate nell'ambito del presente procedimento, le stesse saranno oggetto di specifici procedimenti autorizzativi secondo le normative di settore, nell'ambito delle quali il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo esprimerà il proprio parere ai sensi del D. lgs. 42/2004 ss.mm.ii..
- 18) I risultati degli approfondimenti e delle campagne di monitoraggio realizzate per la verifica della positività della "Valutazione d'Incidenza", come anche tutti i progetti previsti allo stesso scopo e la relativa "relazione annuale" richiesta dalla Regione Piemonte al punto 6.3 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 30-4087 del 02/07/2012, saranno consegnati anche alle competenti Soprintendenze di settore e alla Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee.
- 19) Con il progetto esecutivo del nuovo sbarramento, sarà predisposta per tutte le opere interferenti fiumi, torrenti e corsi d'acqua soggetti a vincolo paesaggistico una specifica relazione tecnica, illustrata da adeguati elaborati grafici esecutivi e da sufficienti simulazioni fotografiche, tali da dimostrare la conservazione dei loro valori paesaggistici come oggi esistenti. Le stesse saranno sottoposte a verifica delle competenti Soprintendenze e della Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee per la successiva approvazione dei medesimi Uffici.

- 20) In corso d'opera le Soprintendenze di settore competenti potranno impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata.
- 21) Il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese avrà cura di comunicare con congruo anticipo l'inizio di tutti i lavori alle competenti Soprintendenze di settore, come anche alla Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee.
- 22) Il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese entro sei mesi dal completamento dei lavori in valutazione con la presente procedura, anche al termine di eventuali singoli lotti funzionali, consegnerà alle Soprintendenze di settore territorialmente competenti e alla Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee una relazione, adeguatamente illustrata da fotografie ed elaborati grafici, con la quale si darà conto del recepimento di tutte le prescrizioni indicate dal numero B.1 al numero B.21.

## Art. 2 Verifiche di Ottemperanza

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni riportate all'art. 1 si provvederà, con oneri a carico del Proponente, come indicato di seguito;

### Sez. A)

Prescrizioni: A) 6.1, 6.4, 9.8,

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* ANTE- OPERAM - Fase di progettazione esecutiva

*Ente Vigilante:* Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

*Enti coinvolti:*

Prescrizioni: A) da 1.1 a 1.14, 1.24, da 2.2 a 2.4, 2.9, 2.17, 2.18, 3.1, da 4.1 a 4.3, 5.1, 8, 9.1, 9.2, 9.3, 9.5, 9.6,

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* ANTE- OPERAM - Fase di progettazione esecutiva

*Ente Vigilante:* Regione Piemonte

*Enti coinvolti:* Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le sole prescrizioni 1.24 e 5.1

Prescrizioni: A) 4.5

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* ANTE-OPERAM

*Ente Vigilante:* Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

*Enti coinvolti:*

Prescrizioni: A) da 1.15 a 1.23

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* ANTE-OPERAM

*Ente Vigilante:* Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

*Enti coinvolti:* Regione Piemonte e ARPA Piemonte

Prescrizioni: A) 6.2,

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* IN CORSO D'OPERA – Fase di cantiere

*Ente Vigilante:* Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

*Enti coinvolti:*

Prescrizioni: A) 2.1, da 2.5 a 2.8, 2.10, da 2.11 a 2.16, da 5.2 a 5.5, 7.1, 7.2, 9.4, 9.7, 10,

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* IN CORSO D'OPERA – Fase di cantiere

*Ente Vigilante:* Regione Piemonte

*Enti coinvolti:* Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le sole prescrizioni da 5.2 a 5.5

Prescrizioni: A) 4.4

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* ANTE- OPERAM - IN CORSO D'OPERA – POST OPERAM

*Ente Vigilante:* Regione Piemonte

*Enti coinvolti:*

Prescrizioni: A) 1.26, 6.3.

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* IN CORSO D'OPERA – POST- OPERAM

*Ente Vigilante:* Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

*Enti coinvolti:*

Prescrizioni: A) 1.25, 1.27.

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* IN CORSO D'OPERA – POST- OPERAM

*Ente Vigilante:* Regione Piemonte

*Enti coinvolti:*


## Sez. B)

Prescrizioni: B) 1, 2, 5, 6, 7, 15.

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* Si rimanda alle relative disposizioni di cui all'art.1.

*Ente Vigilante:* Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

*Enti coinvolti:* Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare



Prescrizioni: B) 3, 4, 8.

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* IN CORSO D'OPERA – Fase di cantiere

*Ente Vigilante:* Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

*Enti coinvolti:*

Prescrizioni: B) 10, 11, 14, 17, 19.

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* ANTE-OPERAM – Fase di progettazione esecutiva

*Ente Vigilante:* Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

*Enti coinvolti:* Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Prescrizioni: B) 9, 12, 13, 16, 18, 20, 21.

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* IN CORSO D'OPERA – Fase di cantiere

*Ente Vigilante:* Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

*Enti coinvolti:* Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Prescrizioni: B) 22.

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* POST-OPERAM

*Ente Vigilante:* Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

*Enti coinvolti:* Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Gli esiti saranno comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

### **Art. 3 Disposizioni Finali**

Il presente provvedimento sarà comunicato al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, all'Ente di Gestione della Riserva Naturale Orientata delle Baragge, della Riserva Naturale Speciale della Bessa e dell'area attrezzata Brich di Zumaglia e Monte Preve, ed alla Regione Piemonte.

Sarà cura della Regione Piemonte comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi interessati.

Il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, notiziandone il Ministero

A  
gh



dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali e trasmetterà al medesimo e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 14-ter, comma 10, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale, trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, al parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed al parere della Regione Piemonte sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Roma li

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DEL MARE

IL MINISTRO DEI BENI  
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI  
E DEL TURISMO

